

I quaderni di
CONFISAL UNSA

La legge di bilancio 2024

**FISCO, LAVORO,
FAMIGLIA... ED ALTRO**



A cura del Coordinamento
Nazionale Ministero dell'Interno

CONFESAL UNISA

La Legge di Bilancio 2024

INDICE

1) ESONERO CONTRIBUTIVO (ARTICOLO 1 COMMA 15)	1
2) AUMENTI CONTRATTUALI E RELATIVE ANTICIPAZIONI (COMMI 27 E 28)	1
3) FONDO RISORSE DECENTRATE (COMMA 33)	2
4) PENSIONI (COMMA 125)	2
5) RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE (COMMI 126, 127, 128, 129 E 130)	3
6) APE SOCIALE E OPZIONE DONNA (COMMI 136, 137 E 138)	4
7) PENSIONI ANTICIPATE (COMMI 139 E 140)	5
8) AUMENTO INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE (COMMA 179)	5
9) SBLOCCO DEGLI ADEGUAMENTI DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANTICIPATI IN BASE ALL'EVOLUZIONE DELLA SPERANZA DI VITA (COMMA 521)	6

La Legge di Bilancio 2024

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) prevede numerose novità in materia di lavoro. Alcune riguardano solo il settore privato, o alcuni comparti ben definiti (turismo, poligrafici, marittimi, ecc.), ma tra esse troviamo alcune norme che riguardano anche noi.



1) ESONERO CONTRIBUTIVO (ARTICOLO 1 COMMA 15)

Viene prorogato in via eccezionale per tutto il 2024 l'esonero sulla quota dei contributi pensionistici a carico del lavoratore, nella misura del 7% per i redditi fino a 25.000 euro annui lordi (1.923 mensili), e del 6% per i redditi da 25.000 a 35.000 euro lordi (massimo 2.692 mensili). La norma conferma che la contribuzione ridotta non incide sul computo delle prestazioni pensionistiche: il meccanismo adottato da NoiPA, infatti, assicura il completo versamento della contribuzione nella misura di legge (8,80%), ma "restituisce" la quota di esonero sotto forma di riaccredito. Abbiamo trattato la questione nel Quaderno CONFISAL-UNSA n. 1 sul cedolino stipendiale, Capitolo 3, pagina 10 e seguenti.

2) AUMENTI CONTRATTUALI E RELATIVE ANTICIPAZIONI (COMMI 27 E 28)

E' previsto un incremento delle somme stanziare per finanziare i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nella misura di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Tali importi sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.

Inoltre, la norma prevede l'anticipazione degli incrementi

stipendiali del futuro contratto 2022/2024 a tutti coloro che non lo hanno già percepito nello scorso mese di dicembre 2023. Al riguardo, NoiPA ha informato di aver già provveduto ad accreditare gli importi eventualmente spettanti sulla rata di gennaio 2024.

3) FONDO RISORSE DECENTRATE (COMMA 33)

“Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”, derogando così alle precedenti norme limitative in vigore dagli scorsi anni.

4) PENSIONI (COMMA 125)

Sono modificati alcuni requisiti per l'accesso alle pensioni da parte dei lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996.



In estrema sintesi:

- per le pensioni di vecchiaia, viene estesa la platea dei possibili beneficiari, in quanto è abbassata la soglia minima stabilita dalla cd. “Legge Fornero”, che fissava il limite a non meno di 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Ora occorrono 20 anni di contribuzione, con un limite pari all'assegno sociale.
- per le pensioni anticipate, fatti salvi i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva stabiliti dalle norme in materia, la soglia minima della “Legge Fornero” (già fissata in 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale) viene modulata

come segue:

- 3,0 volte, nella generalità dei casi;
- 2,8 volte per le donne con un figlio;
- 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Inoltre, se l'importo lordo della pensione è superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, l'assegno viene ridotto a tale limite per tutte le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso per limiti di età o di collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.

Infine, viene inserita una "finestra" di 3 mesi tra la data di maturazione dei requisiti complessivi e l'effettivo accesso alla pensione anticipata.

5) RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE (COMMI 126, 127, 128, 129 E 130)

Si tratta di un'assoluta novità, per la quale, è meglio chiarirlo subito, occorrerà attendere una circolare applicativa dell'INPS, che fisserà modalità, termini e questioni economiche.

Nel biennio 2024-2025, in via sperimentale, i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 erano privi di anzianità contributiva e non sono già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi sino al 31/12/2023 compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo versato, che non siano già coperti da altra forma di contribuzione, parificandoli ai periodi di lavoro.

Il massimo riscattabile è fissato nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.



Nel caso in cui sia eventualmente acquisita un'anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d'ufficio, con conseguente restituzione dei contributi.

La domanda può essere presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti, e comporta un onere determinato dalla normativa generale in materia di riscatti (articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

In pratica il calcolo segue il sistema contributivo: si applicano le aliquote contributive del proprio comparto (per noi il 33%) alla "retribuzione di riferimento" pari agli ultimi 12 mesi antecedenti alla data della domanda, il tutto rapportato al periodo riscattato.

L'onere per il riscatto potrà essere versato dal lavoratore in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione. Se nel corso del pagamento rateizzato si verificasse uno dei casi di attribuzione della pensione, le restanti quote mensili dovranno essere versate in unica soluzione.



La contabilizzazione del riscatto (con i relativi effetti ai fini pensionistici) avverrà, da parte dell'INPS, solo al momento del saldo di quanto dovuto.

6) APE SOCIALE E OPZIONE DONNA (COMMI 136, 137 E 138)

Per il 2024, il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale è elevato da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

In merito all'“Opzione Donna”, il requisito anagrafico di accesso, dal 1° gennaio 2024, è aumentato da 60 a 61 anni. Restano confermati i requisiti di anzianità contributiva già vigenti (35 anni), e la riduzione dell'età anagrafica in relazione alla presenza di figli (1 anno per un figlio, 2 anni per 2 o più figli).

7) PENSIONI ANTICIPATE (COMMI 139 E 140)

L'accesso alla pensione con la cd. “Quota 103” è confermata anche per il 2024. Tuttavia, solo per chi raggiunge i requisiti nel 2024, ci sono delle modifiche:


- il calcolo dell'assegno avverrà interamente con il metodo contributivo;
- l'importo della pensione, fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, non potrà superare 4 volte il trattamento minimo INPS;
- finestra di 9 mesi tra la maturazione e il pensionamento per i lavoratori del settore pubblico (nel settore privato: 7 mesi).

In ogni caso, resta confermata la possibilità, per il lavoratore che matura Quota 103 nel 2024 di richiedere il cd. “Bonus Maroni”, cioè l'esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga.

8) AUMENTO INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE (COMMA 179)

L'indennità corrisposta dal secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino passa dal 30% della retribuzione al 60%.

Per il solo 2024, invece, l'indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell'80%



della retribuzione, così come già attualmente previsto soltanto per il primo mese.

9) SBLOCCO DEGLI ADEGUAMENTI DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANTICIPATI IN BASE ALL'EVOLUZIONE DELLA SPERANZA DI VITA (COMMA 521)

I requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il meccanismo, introdotto dalla riforma Fornero, ha sempre penalizzato i lavoratori, alzando periodicamente l'asticella che ci separa dall'agognata pensione.

Invertendosi la tendenza delle aspettative di vita della popolazione, almeno a giudizio dell'ISTAT, complice certamente il diffuso peggioramento dello stato di salute dal tempo del COVID in poi, ci si aspettava una conseguente revisione al ribasso di tutti i parametri di età e anzianità a corollario della normativa previdenziale.



Al contrario, questa forma di automatismo, nel momento in cui avrebbe prodotto effetti migliorativi nei confronti dei lavoratori, è stata “congelata” fino al 31 dicembre 2026.

Il comma in esame anticipa tale termine al 31 dicembre 2024.

Poiché l'ISTAT ha già previsto un'ulteriore diminuzione della speranza di vita per il biennio 2025/2026, si renderà necessario il ricalcolo di tutti i parametri e dei relativi coefficienti.

E' dunque legittimo attendersi, salvo sorprese, qualche effetto positivo tanto sui requisiti di accesso, quanto sulla misura dell'importo spettante.

Gennaio 2024

Segreteria Nazionale - Ministero dell'interno
Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma
Tel. 0646536278 – 0645493187
email: nazionale@unsainterno.it
pec: unsainterno@pec.it
sito web: www.confisalunsainterno.org